



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2487

Modifiche della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco ed al rilascio e rinnovo della
licenza di porto d'armi

18/12/2022 - 07:07

Indice

1. DDL S. 2487 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2487	4

1. DDL S. 2487 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2487
XVIII Legislatura

Modifiche della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco ed al rilascio e rinnovo della
licenza di porto d'armi

Iter

23 dicembre 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2487

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 391 del 23 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

ARMI , PORTO D' ARMI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2487

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2487

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2021 (*)

Modifiche della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco ed al rilascio e rinnovo della licenza di porto d'armi

*) Testo non rivisto dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca disposizioni che modificano la disciplina vigente in materia di detenzione di armi da fuoco, rilascio e rinnovo della licenza di porto d'armi.

L'articolo 1 modifica la legge 6 marzo 1987, n. 89. In dettaglio si provvede ad aggiungere alla documentazione necessaria alla richiesta di porto d'armi anche un certificato rilasciato da un medico specializzato in neurologia e psichiatria finalizzato ad attestare l'assenza di segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, ed un referto tossicologico per certificare l'assenza di condizioni di dipendenza da alcool e da sostanze psicotrope e stupefacenti. Entrambi i documenti devono essere rinnovati annualmente e, in caso di inidoneità del soggetto richiedente all'ottenimento di uno di essi, il medico provvede ad informare l'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e, ove già rilasciata, ne dispone la revoca.

L'articolo 2 modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 19131, n. 773, introducendo la necessità di presentare i suddetti documenti anche in caso di richiesta di nulla osta all'acquisto e detenzione di armi. Viene modificato, inoltre, il meccanismo di comunicazione relativo alla detenzione dell'arma ai conviventi, prevedendo che l'informazione sia fornita direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza e che il convivente debba dichiarare di essere stato informato ed indicare eventuali motivi ostativi al rilascio o rinnovo del nulla osta. Si dispone che il nulla osta o il porto d'armi motivati dalla difesa personale possano essere concessi limitatamente ad armi non letali per un massimo di due, fatta eccezione per le licenze di porto delle guardie giurate.

L'articolo 3 introduce l'obbligo di iscrizione alle federazioni sportive di tiro riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), alle federazioni di altri Paesi dell'Unione europea, alle sezioni del tiro a segno nazionale o alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI, al fine di ottenimento della licenza di porto per tiro sportivo e riduce a due anni la durata della stessa.

L'articolo 4 fissa a dieci il numero di armi da caccia che possono essere detenute da chi abbia una licenza di porto d'armi per uso caccia.

L'articolo 5 dispone che le armi delle guardie giurate debbano essere custodite sul luogo di lavoro in un locale sicuro appositamente adibito dal datore di lavoro e che debbano essere ivi riposte a fine turno.

L'articolo 6 modifica le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, introducendo anche in questo caso la presentazione dei documenti aggiuntivi già enunciati all'articolo 1.

L'articolo 7 prevede una limitazione dell'ambito di applicazione della legge, la quale non si applicherà agli appartenenti alle forze armate e di polizia ed ai possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di documentazione necessaria per la richiesta di porto d'armi)

1. All'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , un certificato rilasciato da un medico specializzato in neurologia e psichiatria finalizzato ad attestare l'assenza di segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché il referto di un esame tossicologico effettuato non più di una settimana prima della presentazione della documentazione, finalizzato ad attestare l'assenza di condizioni di dipendenza da alcool e da sostanze psicotrope e stupefacenti. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *I-bis.* Il certificato di assenza di disturbi psico-comportamentali e il referto tossicologico di cui al comma 1 hanno validità annuale e, al fine del rilascio del porto d'armi, devono essere rinnovati prima della scadenza della loro validità.

I-ter. Il medico che rileva l'inidoneità del richiedente all'ottenimento anche di uno solo dei certificati di cui al comma 1, ha l'obbligo di informare del mancato rilascio l'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base alla residenza del richiedente, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679 del 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso di inidoneità l'autorità di pubblica sicurezza rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e, ove già rilasciata, ne dispone la revoca ».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di:

a) un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di un certificato rilasciato da un medico specializzato in neurologia e psichiatria, dai quali risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non mostri segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali;

b) il referto di un esame tossicologico effettuato non più di una settimana prima della presentazione della documentazione, finalizzato ad attestare l'assenza di condizioni di dipendenza da alcool e da sostanze psicotrope e stupefacenti;

c) ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. »;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma, devono essere comunicati, entro i sette giorni successivi alla data del rilascio, a mezzo raccomandata, dall'autorità di pubblica sicurezza ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. I destinatari della comunicazione dichiarano per iscritto alla questura di essere stati informati e indicano o l'accettazione o gli eventuali motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Qualora sussistano motivi ostativi al rilascio o rinnovo, può essere disposto il mancato rinnovo o la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione ».

3) dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *10-bis.* Il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi

titolo, della disponibilità di un'arma, se motivati dall'uso per difesa personale, possono essere concessi esclusivamente per un numero massimo di due unità e limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) pistole a impulsi elettrici;
- b) pistole o *spray* urticanti;
- c) pistole con proiettili di gomma. »;
- b) all'articolo 38:

1) al quarto comma, le parole: « ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno »;

2) il quinto comma è abrogato;

c) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« Art. 42. - 1. Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

2. Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, entro sette giorni successivi alla data di rilascio, a mezzo raccomandata, dall'autorità di pubblica sicurezza ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio* indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. I destinatari della comunicazione dichiarano per iscritto alla questura di essere stati informati e indicano o l'accettazione o gli eventuali motivi ostativi al rilascio del provvedimento. In caso sussistono motivi ostativi al rilascio o rinnovo, può essere disposto il mancato rinnovo o la revoca del porto d'armi.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, e fatta eccezione per le licenze per porto d'armi per le guardie particolari giurate, la licenza di porto d'armi per uso difesa personale può essere concessa esclusivamente per un numero massimo di due unità e limitatamente alle seguenti tipologie di arma:

- a) pistole a impulsi elettrici;
- b) pistole o *spray* urticanti;
- c) pistole con proiettili di gomma.

4. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione ».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323, in materia di rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo)

1. All'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo » sono sostituite dalle seguenti: « e sia iscritto alle federazioni sportive di tiro riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), alle federazioni di altri Paesi dell'Unione europea, alle sezioni del tiro a segno nazionale o alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « La licenza ha la durata di due anni dal giorno del rilascio, ferma restando la necessità di rinnovo annuale dell'iscrizione alle federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, alle federazioni di altri Paesi dell'Unione europea, alle sezioni del tiro a segno nazionale o alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI di cui al primo comma. La licenza può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza e nei casi di mancato rinnovo annuale della iscrizione di cui al periodo precedente ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di armi da caccia)

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: « di cui al sesto comma » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « è fissato a dieci ».

Art. 5.

(Modifica al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di custodia delle armi delle guardie particolari giurate)

1. All'articolo 256 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il datore di lavoro della guardia particolare giurata individua e mette a disposizione un luogo sicuro, sul sito di lavoro, per custodire l'arma. La guardia particolare giurata può accedere all'arma unicamente durante il proprio turno lavorativo ed ha l'obbligo di riporla, a conclusione dello stesso, nei locali appositamente adibiti ».

Art. 6.

(Modifica al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in materia di detenzione di armi comuni)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando:

a) un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di un certificato rilasciato da un medico specializzato in neurologia e psichiatria, dai quali risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non mostri segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali;

b) il referto di un esame tossicologico effettuato non più di una settimana prima della presentazione della documentazione, finalizzato ad attestare l'assenza di condizioni di dipendenza da alcool e da sostanze psicotrope e stupefacenti ».

Art. 7.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge non si applica agli appartenenti alle forze armate e di polizia ed ai possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche.

